

**ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO
E
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI
ASTENSIONE EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016**

alla

RESIDENZA IL GIARDINO S.p.A.
Via Corradino D'Ascanio, 10 – 65026 POPOLI (PE)

nell'ambito della procedura:

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
EROGATI DALLA RESIDENZA PROTETTA "RESIDENZA IL GIARDINO" NEL
COMUNE DI POPOLI - CIG: 9274102F10**

Il sottoscritto/a CHRISTIAN SALUTARI
nato/a POPOLI il 18.05.1978
residente in POPOLI VIALE DEI TIBULI, 2
codice fiscale SLTCRS78E1868780

DICHIARA

di accettare l'incarico di SEGRETERIO della Commissione Giudicatrice per la procedura in
epigrafe;

inoltre

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti e delle conseguenze ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, informato,
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti, prescritti dalle vigenti disposizioni
normative ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, saranno utilizzati e trattati, anche con
l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa,


DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- di non aver svolto, nel biennio antecedente l'indizione della presente procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore presso la Residenza il Giardino S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001;
- che non sussistono conflitti di interesse o motivi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. n.
241/1990, dall'art. 51 del codice di procedura civile e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi in qualità di membro delle commissioni
giudicatrici;

- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o di astensione di cui alle precedenti norme ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interesse, a darne notizia agli altri componenti della Commissione Giudicatrice e alla Residenza Il Giardino S.p.A.;
- di essere informato che la presente dichiarazione e il curriculum vitae verranno pubblicati sul profilo del committente della Residenza Il Giardino S.p.A.

Popoli, li 15-09-2022
(luogo, data)


(firma)

ALLEGATO: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

NOTA INFORMATIVA:

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - Art. 35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Codice di Procedura Civile - Art. 51 - (Astensione del giudice)

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - Art. 42 (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e

penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - Art. 6-bis (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.